

(N. 883)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANONI, CALEFFI, MACAGGI e DI PRISCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1959

Modifica al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, tendente ad includere la laurea in lettere e filosofia conseguita presso le Università fra i titoli validi per l'ammissione ai concorsi ai posti di direttore didattico

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 373 del 21 aprile 1947, deliberando il conferimento di cattedre negli Istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali, stabilisce all'articolo 13 che, a modifica dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1943, n. 570, ai concorsi a posti di direttore didattico possono partecipare:

a) i maestri di ruolo che si trovino da almeno tre anni nel grado di ordinario e che siano provvisti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero;

b) i maestri che, essendo sforniti di uno dei titoli indicati nella precedente lettera a) abbiano prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo.

In sostanza detto decreto presidenziale stabilisce, oltre i criteri di anzianità nel servizio, che titoli di studio validi per l'am-

missione al concorso di direttori didattici siano il diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o la laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciate dalla Facoltà di magistero.

Pare ai proponenti che nel dettato della legge predetta esista una grave lacuna che colpisce quei maestri che, a parità di requisiti di servizio, sono forniti della laurea in lettere o in filosofia conseguita presso le Università statali o libere.

L'equiparazione di tale titolo di studio, forse più arduo da conseguire che non quelli considerati nell'articolo 13 del decreto legislativo sopra citato, verrebbe a sanare la lacuna e a dare soddisfazione a quei maestri elementari che hanno conseguito la laurea in lettere e filosofia con notevoli sacrifici ottenendo un riconoscimento ai loro studi umanistici.

Il presente disegno di legge non implica impegni finanziari trattandosi di accessione a concorsi per posti già previsti nel bilancio senza aumenti degli organici prefigurati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, viene così modificato:

« l'articolo 2 della legge 31 maggio 1943, n. 570, è modificato nel senso che al concorso a posti di direttore didattico possono partecipare:

a) i maestri di ruolo che si trovino da almeno 3 anni nel grado di ordinario e che siano provvisti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in lettere e filosofia rilasciata da una Università o da una Facoltà di magistero;

b) i maestri che essendo sforniti di uno dei titoli indicati nella precedente lettera a) abbiano prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo ».